



CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

Ordinanza N.

62

Data di registrazione

07/03/2

019

OGGETTO:

ORDINANZA DI DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE DA GIOCO, DELLE SALE VLT, SALE SCOMMESSE, DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DA GIOCO D'AZZARDO LECITO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI OVUNQUE CONSENTITO IL LORO FUNZIONAMENTO, VENDITE DI LOTTERIE ISTANTANEE CON TAGLIANDI CARTACEI O SU PIATTAFORME VIRTUALI.

POLIZIA LOCALE

PREMESSO CHE

- Il gioco d'azzardo con premi in denaro è una conclamata ed acclarata patologia che la accomuna con la dipendenza da sostanze psicotrope, genera comportamenti compulsivi incontrollabili, compromette le relazioni familiari e sociali, mina la salute, determinando a lungo termine fenomeni invalidanti;
- Tale patologia assume la connotazione di un vero e proprio disturbo psichiatrico, così come ufficialmente riconosciuto dall'*American Psychiatric Association (APA)*, il gioco d'azzardo patologico (GAP) è stato inoltre classificato nel *manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV)*, come “disturbo del controllo degli impulsi” e “comportamento persistente, ricorrente e maladattativo di gioco che compromette le attività personali, familiari o lavorative”;
- Uno studio ESPAD (*European School Project on Alcohol and Other Drugs*), condotto in Italia nel 2015, da ricercatori epidemiologici e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle ricerche di Pisa, che ha coinvolto oltre 30 mila studenti di 405 istituti scolastici superiori del nostro Paese, la percentuale di studenti tra i 15 ed i 19 anni che ha giocato d'azzardo nell'ultimo anno, è stato del 42% nel 2015. In termini numerici, sono stati oltre 1 milione gli studenti che hanno giocato d'azzardo almeno una volta nell'anno precedente l'intervista;

- Recenti studi epidemiologici ed in particolare l'articolo scientifico prodotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche "*Relazione tra numero e tipo di giochi d'azzardo praticati e gioco problematico nella popolazione generale italiana*" di M. Scalese et all. pubblicato sul numero 21 della Rivista Medica delle Dipendenze, pagg. 12 e seguenti, marzo 2016, affermano che "... il dato che se ne ricava è assolutamente clamoroso nel confermare la specifica pericolosità degli apparecchi automatici di gioco ... ogni giocatore di apparecchi automatici di gioco perde in media oltre 400 euro al mese solo in questo gioco";

ACQUISITI

- I dati statistici epidemiologici del 2018, forniti dall'*U.O. Riabilitazione delle Dipendenze dell'Ospedale di Rivolta d'Adda – Ospedale Maggiore - ASST di Crema*, relativi al trattamento di 147 pazienti (131 maschi e 16 donne) presi in carico, per dipendenza da gioco d'azzardo patologico, seguiti ambulatorialmente con trattamento di gruppo, supporto educativo psicoterapeutico, segnalano i seguenti ulteriori elementi d'interesse:

- Fasce d'età: fino ad anni 29, n. 21 pazienti; dai 30 ai 49, n.69 pazienti; dai 50 ai 59, n.33 pazienti; maggiori d'anni 60, n.24 pazienti;

- Tipo di gioco: Slot 113; Gratta e vinci 9; Poker,Borsa 9; Scommesse sportive,Lotto,Lotteria 11, altro 5;

- Stato civile : Cel./Nub. 57; Cgt./Conv. 65; Sep./Div. 22; Vedovi 3;

- Occupazione : Occupato 87; Disoccupato 24; Pensionato 28; Studente 5; Casalinga 3.

RICHIAMATO

Il Manuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga, pubblicato nel febbraio 2013, da cui emerge come "*... la gratificazione del giocatore patologico è sostenuta soprattutto non tanto dalla vincita, come nei soggetti normali, ma proprio dalla fase di aspettativa che è in grado di far produrre alti livelli di dopamina. Più questi sono elevati, più aumenta la gravità clinica dei sintomi, questo probabilmente in relazione al fatto che più il soggetto vulnerabile trae soddisfazione dal passare molto tempo giocando d'azzardo, più questo comportamento diventa unica fonte (polarizzazione del sistema di reward) di gratificazione comportamentale, inducendo il soggetto a percorsi sociali e di vita estremamente problematici.*";

CONSIDERATO

Che, per quanto emerge dalle rilevanze scientifiche, con riguardo all'interesse primario di tutela delle categorie fragili della popolazione che va armonizzato con i diritti costituzionali della libertà di impresa, si manifesta la necessità di intervenire a contrasto di tale fenomeno, modificando gli orari delle sale pubbliche da gioco e dell'esercizio degli apparecchi automatici e di intrattenimento, introducendo pause di chiusura obbligatorie, così da interrompere sessioni di gioco altrimenti troppo lunghe, intervenendo in tal modo sui processi compulsivi di dipendenza da G.A.P.;

Che le amministrazioni comunali possono regolare l'attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, ai sensi dell'art. 50, comma7, del D.Lgs 267/2000, graduando in funzione della tutela dell'interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico (sent. Consiglio di Stato n.3271 del 30.06.2014; n.3845 del 27.08.2017) e che la formulazione dell'art. 50, comma7, del D.Lgs. 267/200, preordinato ad *“armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”* consente un intervento ad ampio spettro da parte del Sindaco anche in ordine alla disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco a tutela delle fasce deboli della popolazione, in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia (sent. Consiglio di Stato n.3778 del 01.08.2015);

Che l'art. 9 – *Orari*, del *“Regolamento Comunale del gioco d'azzardo lecito e misure di prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico GAP”*, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.34 del 18.06.2018, con il quale si demanda al Sindaco, in merito agli esiti ed alle risultanze dei dati epidemiologici che dovessero emergere in merito al gioco d'azzardo patologico, la facoltà di emettere ordinanza di regolamentazione degli orari delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento;

PRESO ATTO

Che, ai sensi dell'art.13, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli art. 7 e ss. Della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241;

- Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il R.D. 18 giugno 1931, N.773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- Visto il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- Vista legge regionale 21 ottobre 2013 - n. 8 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico;
- Visto l'art. 9 del Regolamento Comunale del gioco d'azzardo lecito e misure di prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico GAP;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, **a decorrere dal giorno 15.04.2019:**

1. Ai titolari delle attività di cui al punto 2. nell'ambito degli orari di apertura prescelti, è fatto obbligo dello spegnimento delle apparecchiature nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 7:30 alle ore 9:30
dalle ore 12:00 alle ore 14:00
dalle ore 19:00 alle ore 21:00

2.Apparecchi meccanici e congegni automatici,semiautomatici ed elettronici da trattenimento(singoli apparecchi/new slot e sale gioco tradizionali);

- Apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT, videolottery, sale SLOT);

- Delle scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi.

3. Sono esclusi dalle limitazioni di orario sopra indicate i giochi del lotto, 10 e lotto, superenalotto, totocalcio, gratta e vinci, bingo.

4. L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura definito in € 500,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

RENDE NOTO:

- Diritto di accesso e di informazione dei cittadini è disciplinato degli artt. 22 e 23 dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

- Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Responsabile del procedimento: Comandante della Polizia Locale, dr. Giuliano Semeraro

Sindaco
BONALDI STEFANIA / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)